



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 14.2019

Seregno, 15 aprile 2019

DEFINIZIONE SALDO E STRALCIO DEBITI TRIBUTARI

Entro il 30 aprile 2019, le sole persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, possono estinguere i debiti tributari affidati all'agente della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2017 e derivanti dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico delle dichiarazioni stesse, nonché dall'omesso versamento dei contributi. In particolare

SOGGETTI DESTINATARI DELL'AGEVOLAZIONE

Persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (Isee del nucleo familiare non superiore a € 20.000).

OGGETTO DELLA DEFINIZIONE

La sanatoria, dal punto di vista temporale, abbraccia i carichi affidati all'agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.

Riguarda i ruoli derivanti dall'omesso versamento di imposte indicate nelle dichiarazioni fiscali annuali e dall'attività di controllo automatico delle stesse effettuata dall'amministrazione finanziaria (articolo 36-bis del DPR n. 600/1973, per le imposte sui redditi, e articolo 54-bis del DPR n. 633/1972, per l'Iva). Restano, pertanto, escluse le multe stradali, le tasse automobilistiche, i tributi comunali e regionali, come l'Imu, la Tasi, la Tari, l'Ici, la Tarsu, ecc.

Sono definibili anche i ruoli, affidati all'agente della riscossione nello stesso periodo, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'Inps (cosiddetta Gestione separata Inps), esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.

PRESENTAZIONE ISTANZA

Per fruire dei benefici del "saldo e stralcio", bisogna presentare una dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019 attraverso l'apposito modello SA-ST, che può essere ritirato presso gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione o scaricato dal sito internet della stessa AdeR.

Due le modalità di presentazione a disposizione:

- trasmissione, tramite posta elettronica certificata alla casella PEC della Direzione regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento (Per la regione Lombardia : saldostralcio.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it del modello SA-ST, debitamente compilato in ogni sua parte, firmato e accompagnato dalla copia del documento di identità. Nell'istanza va attestato il valore dell'ISEE familiare ed il numero di protocollo e la data di presentazione della relativa Dichiarazione sostitutiva unica. Bisogna anche segnalare, oltre ai debiti che si intende definire, le modalità di pagamento: unica soluzione oppure a rate, specificandone il numero (massimo cinque);
- consegna, presso uno qualsiasi degli sportelli di AdeR presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia), del modello SA-ST, debitamente compilato e firmato.

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, l'agente della riscossione invierà agli interessati, entro il 31 ottobre 2019, una comunicazione di accoglimento o di mancato accoglimento.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

MODALITA' PAGAMENTO

Per la definizione è previsto il pagamento (in unica soluzione o in più rate) del capitale e degli interessi in misura percentuale e delle somme spettanti all'agente della riscossione a titolo di aggio, di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella. Non si pagano, quindi, le sanzioni e gli interessi di mora ovvero, in caso di contributi previdenziali, le somme aggiuntive.

Le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi sono dovute in misura pari:

- 1) al 16%, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a € 8.500;
- 2) al 20%, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a € 8.500 e non superiore a € 12.500;
- 3) al 35%, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a € 12.500

TERMINI DI PAGAMENTO

In caso di accoglimento dell'istanza di adesione alla definizione agevolata, l'Agente della Riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute per l'estinzione e quello delle singole rate, con indicazione del giorno e del mese di scadenza di ciascuna di esse. Alla comunicazione vengono allegati i bollettini precompilati per il pagamento.

Il debito può essere estinto, in base alla scelta operata nella dichiarazione di adesione, in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure in cinque rate, non di pari importo:

- 35% entro il 30 novembre 2019;
- 20% entro il 31 marzo 2020;
- 15% entro il 31 luglio 2020;
- 15% entro il 31 marzo 2021;
- 15% entro il 31 luglio 2021.

Se si versa a rate, vengono aggiunti gli interessi del 2% annuo, a decorrere dal 1° dicembre 2019.

IN CASO DI MANCATO ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA

In assenza dei requisiti di legge (quando l'indicatore ISEE è superiore a € 20.000) e se i debiti in questione presentano le caratteristiche per essere definiti in maniera agevolata tramite la procedura della "rottamazione-ter" delle cartelle, l'AdeR comunica all'interessato che gli stessi sono automaticamente ammessi a quella disciplina.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino

Riferimenti normativi:

Legge di bilancio 2019 -articolo 1, commi 184-198, legge n. 145/2018